

A due mesi dalla presentazione delle domande, non si conoscono ancora i requisiti utili

# Giallo sulle pensioni della scuola

## Sono circa 78 mila, tra docenti e Ata, in trepidante attesa

DI NICOLA MONDELLI

**C**on quali requisiti anagrafici e contributivi il personale del comparto scuola potrà cessare dal servizio dal 1° settembre 2008 con il diritto al trattamento di quiescenza anticipato? Se lo stanno chiedendo gli oltre 60 mila docenti e 18 mila amministrativi, tecnici e ausiliari che, alla data del 31 dicembre 2008, potranno fare valere una età anagrafica compresa tra i 58 e i 59 anni unitamente a non meno di 35 anni di contribuzione utile ai fini pensionistici. L'interrogativo nasce dalla constatazione



Cesare Damiano

che a due mesi dalla scadenza ordinaria del termine ultimo per presentare o revocare la domanda di collocamento a riposo anticipato (10 gennaio 2008), un termine previsto esclusivamente per il personale della scuola, non c'è ancora nessuna certezza su quali requisiti si dovranno possedere per accedere al trattamento pensionistico di anzianità. Un caso che è stato segnalato al ministro del lavoro, Cesare Damiano.

### Le norme

Al momento dato, e fino a quando non interverranno modifiche legislative, le norme in vigore in materia di requisiti per

l'accesso alla pensione di anzianità rimangono quelle previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, meglio conosciuta come legge Maroni, dal nome dell'ex ministro del welfare, Roberto Maroni.

Tali norme, come è noto, prevedono che, per accedere al trattamento pensionistico anticipato di anzianità dal 1° settembre 2008, il personale della scuola dovrà avere compiuto, alla data del 31 dicembre 2008, 60 anni di età unitamente a 35 anni di contribuzione.

Prevedono, inoltre, che il personale che alla data del 31 dicembre 2007 potrà fare valere 57 anni di età e 35 di contribuzione potrà andare in pensione in qualsiasi momento avendo già acquisito il diritto al trattamento pensionistico anticipato di anzianità.

### Le modifiche

Il disegno di legge n. 3178, presentato in parlamento il 23 ottobre 2007 e assegnato il 30 ottobre in sede referente alla XI commissione della camera, introduce alcune modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 243 tuttora in vigore. Si tratta del ddl che recepisce l'accordo governosindacati sull'abolizione dello scalone.

Le modifiche che interessano il personale della scuola sono principalmente quelle relative, appunto, ai requisiti anagrafici e contributivi

che saranno richiesti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità il 1° settembre 2008. I requisiti ipotizzati nel



Roberto Maroni

disegno di legge sono una età anagrafica non inferiore a 58 anni e almeno 35 anni di contribuzione.

Il disegno di legge non introduce, invece, alcuna modifica alla norma secondo la quale, limitatamente al personale del comparto scuola, i requisiti devono essere posseduti al 31 dicembre 2008; conferma che per tale personale, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico. Il disegno di

legge non introduce, inoltre, alcuna modifica al principio secondo il quale i nuovi requisiti non si applicano al personale che al 31 dicembre 2007 potrà fare valere 57 anni di età e 35 di contribuzione.

Confermata è anche la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, indipendentemente dall'età anagrafica, se in possesso di una anzianità contributiva di 40 anni.

### I tempi

Non è facile prevedere quando il disegno di legge sarà trasformato in legge né quali potrebbero essere le modifiche rispetto al testo attualmente all'esame del parlamento.

Un dato è certo: per evitare che la legge Maroni produca integralmente i suoi effetti dal 1° gennaio 2008, le modifiche dovranno, in un modo o nell'altro e quindi anche per mezzo di un apposito decreto legge, essere recepite in un atto avente valore di legge entro e non oltre il prossimo 31 dicembre. In attesa di conoscere quali saranno i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per accedere, il 1° settembre 2008, al trattamento pensionistico di anzianità, il personale della scuola interessato dovrà necessariamente attendere il 1° gennaio 2008 per inoltrare l'eventuale istanza di cessazione dal servizio.

## L'ESPERTO RISPONDE

### Permesso, come fare

In seguito all'istanza da me presentata in data 16/10/2007, circa il godimento dei benefici previsti dalla legge 104/92, art. 33, comma 3, mi è stato risposto che, per poter beneficiare dei permessi mensili, avrei dovuto dimostrare che tutti gli altri parenti entro il terzo grado della persona handicappata fossero impossibilitati ad assisterla.

Corte costituzionale e Corte di cassazione, in base alle sentenze che ho visionato, non condividono quanto riferitomi. Come stanno effettivamente le cose?

**Salvatore D'Acri**  
Palermo

Per fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti, per assistere un parente handicappato in stato di gravità, la sola condizione, prevista dal comma 3 dell'art. 33 della legge 104/92, è la convivenza con il soggetto handicappato non ricoverato 24 ore su 24 in strutture ospedaliere o simili.

Per una più approfondita disamina della questione si consiglia di prendere visione della circolare dell'Inpdap n. 90 del 23 maggio 2007 e dei messaggi Inps n. 15995 del 18 giugno 2007 e n. 16866 del 28 giugno 2007.

**Nicola Mondelli**

### Mamma, niente riduzione

Volevo sapere se un supplente a cui è stato proposto, non a completamento dell'orario di cattedra, un orario di dieci ore, può chiedere una ulteriore riduzione (per esempio a otto o sei ore).

Faccio presente di avere tre figli di cui uno di tredici mesi.

**Alessandra Bortolomasi**  
Perugia

Nella fattispecie, una riduzione delle ore di supplenza non è consentita neppure tenendo conto che ha un figlio in tenera età.

**Nicola Mondelli**

### Il lavoro a Londra

Sono una assistente amministrativa di ruolo. Avendo lavorato in gioventù nel privato a Londra, desidero sapere se quegli anni possono essere riscattati ai fini della pensione statale e se sì in virtù di quale legge.

**lettera firmata**

Le lettere, con nome, cognome e città (ed eventuale richiesta di anonimato) non devono superare le 20 righe e vanno inviate all'indirizzo: [aziendascuola@class.it](mailto:aziendascuola@class.it)

Se a suo tempo il datore di lavoro inglese non ha versato i contributi previdenziali, non c'è alcuna possibilità di riscattarli ai fini previdenziali italiani. Se, viceversa, i contributi sono stati versati, esiste per effetto del regolamento Ue n. 1606/98 entrato in vigore in Italia il 25 ottobre 1998 la possibilità di ricongiungerli a quelli previdenziali italiani. A tale fine dovrà darne comunicazione alla sede territoriale dell'Inpdap, allegando ovviamente la relativa documentazione.

**Nicola Mondelli**

### La proroga attesa

Sono una docente precaria titolare di un incarico di supplenza breve fino al 30 novembre prossimo. Se la titolare dovesse assentarsi nuovamente ho diritto alla proroga?

**Marilena Gatti**  
Campobasso

Ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto ministeriale 131/2007: «Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto».

Ciò vuol dire che, se non vi è soluzione di continuità tra il primo e il secondo periodo di assenza, il supplente titolare del primo incarico di sostituzione viene confermato anche per il secondo periodo. Se invece il titolare interrompe l'assenza e rientra in servizio, salvo rimettersi successivamente in malattia o, comunque, assentarsi a qualunque titolo, l'amministrazione deve procedere nuovamente allo scorrimento della graduatoria.

**Antimo Di Geronimo**

### La rinuncia al posto

Quali sono gli effetti della rinuncia a un incarico di supplenza proposto da un dirigente scolastico?

**Annunziata Casati**  
Napoli

Quanto agli effetti della rinuncia a una proposta di assunzione effettuata tramite lo scorrimento delle graduatorie d'istituto, essa è regolata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) primo alinea che, testualmente, recita: «La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia».

**Antimo Di Geronimo**